



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 12 Maggio 2008

N. della Sezione:
1628/2008

OGGETTO:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE.

- Schema di regolamento recante
disciplina per l'individuazione delle
procedure di rientro negli obiettivi
programmatici per gli enti locali che
non hanno rispettato il patto di stabilità
interno 2007.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa in
data 17 aprile 2008, pervenuto
il successivo 5 maggio, con la quale il Ministero dell'economia e delle
finanze chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al regolamento in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO:

L'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) disciplina, per gli enti locali che non hanno rispettato
il patto di stabilità, la procedura di riassorbimento degli scostamenti registrati
rispetto agli obiettivi programmatici.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, è previsto (comma 686 dell'articolo citato) che le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione redatta secondo un prospetto e con le modalità stabilite da apposito decreto ministeriale, la cui mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto di stabilità e in caso di mancato rispetto di detto patto, il comma 691 prevede che gli enti inadempienti, a seguito di diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottino i necessari provvedimenti di recupero, da comunicare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora gli enti non adempiano, il Sindaco o il Presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, da comunicare anch'essi alla Ragioneria generale dello Stato, che provvederà a pubblicare sul sito informatico gli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità, di quelli che hanno adottato i conseguenti provvedimenti e di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, il comma 692 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 dispone l'applicazione di un meccanismo di recupero mediante un automatismo fiscale (per i comuni, aumento dello 0,3 per cento dell'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF e, per le province, aumento del 5 per cento dell'imposta provinciale di trascrizione).

Per il patto relativo all'anno 2007, l'art. 40-*bis* del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 – ha disposto un differimento al 31 maggio 2008 del termine per la produzione della certificazione, e la proroga di due mesi di quelli, per la parte di interesse, recati dai commi 691 e 692 su citati.

Tenuto conto delle prescrizioni normative sopra indicate, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame che, con riferimento al riassorbimento per l'anno 2008 degli scostamenti registrati

in sede di risultati finali del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, si propone di disciplinare compiutamente i singoli passaggi necessari per rendere operativa la procedura.

Sullo schema trasmesso, che si compone di due articoli e di quattro prospetti allegati, è stato acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza Stato – Città, reso nella seduta del 26 marzo 2008.

CONSIDERATO:

1. L'articolo 1 dello schema, con condivisibile impostazione, disciplina i singoli passi della procedura, integrando le disposizioni primarie con le prescrizioni necessarie per assicurare il rispetto della tempistica e l'uniformità delle varie comunicazioni in essa previste, specificando altresì i siti *internet* cui le comunicazioni e i provvedimenti devono essere inviati nei termini previsti.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo introduce il termine del 15 luglio per l'effettuazione della diffida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire agli enti inadempienti di disporre di almeno quindici giorni per individuare le misure e i provvedimenti correttivi da comunicarsi secondo i prospetti A e B, allegati al regolamento, entro il 31 luglio.

In caso di mancata assunzione dei provvedimenti, gli stessi sono adottati dai commissari *ad acta* entro il 31 agosto, e comunicati, entro lo stesso termine, utilizzando i prospetti C e D allegati.

Il comma 4 dell'articolo specifica il sito internet sul quale la Ragioneria generale dello Stato, IGEPa, pubblica l'elenco degli enti locali che hanno adottato i necessari provvedimenti di riequilibrio o risultano tuttora inadempienti.

In proposito, il comma 5 dell'articolo annovera correttamente, tra gli enti inadempienti, quelli che non hanno inviato nei termini la prescritta comunicazione o che hanno adottato misure non sufficienti a raggiungere il risultato.

Per tale pubblicazione è introdotto il termine del 5 settembre, ritenuto sufficiente perché la Ragioneria elabori le informazioni ricevute entro il 31 agosto, affinché sia possibile render noto al contribuente senza eccessivo

ritardo, l'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione a far data dal 1 settembre 2008.

2. Peraltro, nella propria relazione, l'Amministrazione evidenzia taluni dubbi che sono insorti in ordine alla possibilità, da parte degli enti locali e dei commissari *ad acta*, di adottare, nei periodi previsti dalla legge, aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle altre entrate anche oltre il limite massimo stabilito dalle leggi di riferimento.

Al riguardo, osserva la Sezione che indubbiamente la norma in questione va coordinata con il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” (per il 2008, entro il 31 maggio).

Da quest'ultimo discende che di regola solo entro tale termine gli enti locali possono adottare le misure della specie anche al fine di riassorbire gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi programmatici.

Ma argomenti e formali (la specialità della disciplina) e sostanziali (l'opportunità di procedere al riequilibrio del bilancio in modo meno traumatico possibile) impongono una più meditata valutazione dell'ambito dei poteri di intervento sia degli organi ordinari sia di quelli straordinari.

Per quanto concerne in particolare i commissari *ad acta*, dispone il comma 693 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 che “*dopo il 30 giugno (31 agosto per il 2008) i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692*” (addizionale IRPEF e imposta provinciale di trascrizione). Ne segue che i predetti commissari, ove le altre misure di ripianamento risultino insufficienti, hanno la possibilità di intervenire sui suindicati tributi, anch'essi, naturalmente, nei limiti della normativa, cioè con l'osservanza dei prelievi massimi stabiliti per i tributi in questione.

Tace la disposizione sulla possibilità di utilizzo da parte del commissario di altre manovre tariffarie, profilo che richiede anch'esso ulteriori approfondimenti.

3. Deve infine rilevarsi che, successivamente alla trasmissione dello schema di regolamento, è intervenuto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del successivo 28 maggio) che, all'articolo 1, comma 7, dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, facendo salvezza unicamente dei meccanismi di ripianamento per il settore sanitario e degli aumenti già previsti in sede di bilancio previsionale presentato nei termini dagli enti locali per l'approvazione.

Pertanto anche in relazione al cd "*congelamento*" dell'autonomia impositiva degli enti locali previsto dalla predetta norma, particolarmente in relazione agli automatismi recati dal richiamato comma 692 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, si rende necessario un riesame dello schema proposto.

4. In conclusione si rimane in attesa dei chiarimenti del Ministero proponente, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari giuridici e legislativi.

P.Q.M.

La Sezione sospende il parere in attesa dei richiesti chiarimenti.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Giuseppe Roxas)

Il Segretario di Adunanza
(Maria Barbagallo)